

DIRETTIVA N. 03/2012

Data 24.04.2012

**IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DEGLI
IMPIANTI – ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.M. 37/2008**

IL CONSERVATORE

- vista la L 5.3.1990 n. 46, "Norme di sicurezza sugli impianti";
- visto il D.M. 22.1.2008 N. 37, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- atteso che il D.M. 37/08 ha ridefinito e novellato, rispetto a quanto contemplato dalla legge 46/90, la descrizione delle lettere A e B ma senza ampliarne l'ambito di applicazione;
- preso atto che che il D.M. citato, nel novellare la disciplina dell'installazione degli impianti rispetto al dettato normativo della legge 46, non ha indicato un termine e una procedura per la conversione delle abilitazioni già acquisite;
- considerato il parere 03.10.2011 reso dal Ministero dello Sviluppo Economico su richiesta della C.C.I.A.A. di Potenza circa l'opportunità di procedere ad un aggiornamento ai sensi del D.M. 37/2008 delle posizioni relative alle imprese di installazione classificate ex L. 46/90 che ne abbiano fatto richiesta;
- vista la Circolare 19/03/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 0068402, con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti a norma dell'art. 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, e dell'art. 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 circa la conversione d'ufficio dell'iscrizione delle imprese già iscritte ai sensi della legge 46/90, introdotta dal D.M. 37/08 di cui sopra;
- al fine di procedere ad un aggiornamento ai sensi del D.M. 37/2008 delle posizioni relative alle imprese di installazione ex L. 46/90,

DISPONE

per le sole domande presentate dalle imprese interessate, che si proceda all'istruttoria nel seguente modo:

- l'operatore assegnatario della pratica, se diverso dal preposto alla sezione "SCIA", provvederà a sospendere la pratica indicando nelle note della ricevuta, nella gestione correzioni e nel post-it la dicitura generica "pratica soggetta a supplemento di istruttoria da parte della sezione "SCIA impiantistica", segnalandola via mail all'addetto in base al piano della settimana e alla responsabile dell'ufficio secondo quanto previsto dalla direttiva 14/2011 sull'organizzazione interna;

- il preposto alla sezione "SCIA" procederà alla attribuzione delle lettere di cui al DM 37/08 sulla base delle seguenti indicazioni:

Alle imprese che in visura hanno, secondo la L. 46/1990, la lettera	Verrà attribuita	La lettera seguente secondo il D.M. 37/2008
A	=	Lett. A con la limitazione ai soli impianti elettrici
B	=	Lett A limitata agli impianti di protezione delle scariche elettriche e automazione cancelli Lett B completa
B limitata alla sola automazione cancelli	=	Lett. A limitata alla sola automazione cancelli
B limitata alla soli impianti di allarme	=	B limitata alla soli impianti di allarme
C	=	Lett. C completa
D	=	Lett D completa
E	=	Lett E completa
F	=	Lett F completa
G	=	Lett G completa

Si fa presente che chi possiede più lettere manterrà le medesime abilitazioni compatibilmente con le nuove lettere del DM 37/08 (es. chi possiede le lettera A + B ex l. 46/90 sarà abilitato a tutte le voci delle lettera A + B del DM 37/08).

Chi possiede una o più lettere limitate ad una o più voci secondo la l. 46/90 verrà abilitato con le stesse limitazioni al DM 37/08.

- il preposto alla sezione "SCIA", presa in carico la pratica, verificherà la presenza in visura del responsabile tecnico e, ove presente, se quest'ultimo (qualora soggetto diverso dall'amministratore / titolare dell'impresa) rivesta la medesima qualifica in altre imprese; qualora ciò accada, manterrà la pratica in sospensione invitando l'impresa a regolarizzare la propria posizione. Nel caso di mancata regolarizzazione, si procederà a rifiutare la richiesta di adeguamento alla nuova normativa avviando la procedura di cessazione attività e conseguente cancellazione del responsabile tecnico;
- nel caso le lettere vengano attribuite ai sensi del D.M. 37/2008 "con limitazioni" a singole voci, si renderà necessario tenere sospesa la pratica per 3 giorni, rendendo note attraverso la gestione correzioni le modalità di conversione che si andranno ad attuare. Decorsi i 3 giorni senza che l'interessato presenti osservazioni a riguardo, la pratica verrà regolarizzata e quindi evasa;
- una volta verificato il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, l'operatore a chiusura dell'istruttoria indicherà nelle note della ricevuta le lettere che verranno attribuite sulla base del DM 37/08, al fine anche di consentire agli operatori che procedono alla meccanizzazione il corretto inserimento dei dati;

La pratica contenente la richiesta di adeguamento al D.M. 37/2008 delle posizioni relative alle imprese di installazione va predisposta come segue:

- compilazione del modello digitale S5 (se società), I2 (se impresa individuale) o UL (se requisiti per l'unità locale) "vuoto", compilato solo nel riqu. XX note con l'indicazione "richiesta di adeguamento al D.M. 37/2008 della/e attività...". Qualora l'impresa sia artigiana, al modello "traino" dovrà altresì essere allegato il mod. intercalare AA. La pratica è esente da imposta di bollo, non è soggetta a tassa di concessione governativa e non deve essere corredata di SCIA. Sconta euro 30 (18 se impresa individuale) per diritti di segreteria.

Suddetta procedura verrà tuttavia operata solo per i casi residuali di imprese già iscritte in costanza della legge 46/90 per le quali non possa essere individuata continuità con una corrispondente abilitazione ai sensi di una delle lettere dell'articolo 1, comma 2, del D.M. 37/2008, o di singole voci di tali lettere.

Normalmente si procederà invece d'ufficio, senza alcun nuovo accertamento dei requisiti professionali, al pieno riconoscimento dell'abilitazione preesistente e alla conversione della posizione nella lettera corrispondente sulla base della tabella di comparazione che precede.

Il presupposto in base al quale si procederà d'ufficio, perciò, sarà la sola sussistenza dello stato di iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese e/o all'Albo provinciale delle imprese artigiane con continuità dalla data del 27 marzo 2008, nonché, almeno dalla

medesima data, della corrispondente abilitazione acquisita ai sensi della legge n. 46 del 1990 e senza che nel frattempo siano venuti meno i relativi requisiti in capo all'imprenditore o al legale rappresentante, ovvero ad un addetto inserito stabilmente nell'impresa in veste di responsabile tecnico.

L'operazione di conversione sarà richiesta dall'impresa interessata con apposita comunicazione via email all'indirizzo registroimprese@vr.camcom.it, o fax al numero 045/8085853, da inviare all'ufficio Registro Imprese per gestire le urgenze di aggiornamento della posizione, fin quando non verrà fornita da parte di InfoCamere una procedura di conversione automatica. L'operazione di conversione verrà effettuata dall'addetto preposto alle S.C.I.A. D.M. 37/08 indicato nel piano della settimana e sarà preceduta dall'apertura di un protocollo d'ufficio. In fase di meccanizzazione le informazioni relative alle lettere cui è specificamente riferita l'abilitazione saranno riportate sia in corrispondenza del responsabile tecnico che dell'attività dell'impresa, compilando i campi appositi in Copernico.

IL CONSERVATORE

(Dott. Pietro Scola)

